

Audizione CISL

Presso le Commissioni I Affari Costituzionali e V Bilancio della Camera dei Deputati riunite nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3431, di conversione del decreto-legge n. 228 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

(Roma, 17 gennaio 2022)

Art. 1 - Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Comma 1: Vengono prorogati al 31 dicembre 2022 i termini, attualmente fissati al 31/12/2021, di cui alla legge n. 14/2021 per l'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le amministrazioni pubbliche e per la concessione delle autorizzazioni ad assumere, ove previste.

Comma 2: vengono anche in questo caso prorogati al 31/12/2022 i termini previsti per le autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2013 di personale del comparto sicurezza-difesa e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Comma 3: il comma modificando l'art. 1, comma 2, del DL 192/2014 consente di disporre anche per il 2022 delle risorse per assunzioni a tempo indeterminato presso le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, uffici giudiziari, università statali, comparto sicurezza e Vigili del fuoco riferite ad anni precedenti e non utilizzate nei tempi previsti.

Comma 4: vengono prorogati al 31/12/2022 i termini previsti dalla legge 205/2017 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, compresi le Forze di Polizia, i Vigili del fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli EPNE, gli enti pubblici di cui all'art. 70 del DLgs 165/2001 e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Comma 5: viene prevista la proroga fino al 31 dicembre 2022 delle facoltà assunzionali di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dell'Amministrazione civile dell'Interno e nell'Avvocatura dello Stato.

Comma 6: riguarda la copertura finanziaria e gli oneri derivanti dall'attuazione delle assunzioni di cui al comma precedente.

Comma 7: si tratta della proroga dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali previste al momento dell'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'università e ricerca in luogo del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Comma 8: riguarda la proroga delle disposizioni di cui all'art. 259 – comma 1 – del DLO 34/2020 con la quale sono state introdotte misure necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza dello svolgimento dei concorsi per assunzioni nelle Forze armate, Forze di Polizia, VV.FF. e personale dell'amministrazione oltre che dei corsi di formazione.

Comma 9: è relativo alla proroga per l'anno 2022 della scadenza del termine autorizzatorio a bandire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale presso il Ministero dell'economia e delle Finanze. Si tratta dell'assunzione di 550 unità di personale non

dirigenziale da destinare al potenziamento delle attività e dei servizi delle Ragionerie territoriali dello Stato e delle strutture della giustizia tributaria.

Comma 10: la norma interviene sull'art. 36 – comma 1 – DLgs 15/2019 prorogando al 2022 del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali non ancora ultimate per l'assunzione presso il Ministero per lo sviluppo economico di trenta unità di personale da inquadrare nell'area III, posizione economica F1.

Comma 11: la norma è legata al comma precedente disponendo conseguenzialmente al 2022 anche l'autorizzazione di spesa prevista dalla Legge 160/2019.

Comma 12: Lett. a: dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine per l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione in attuazione dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata del 2 dicembre scorso. **Lett. b:** riguarda la proroga all'anno 2022 del termine autorizzatorio per le procedure concorsuali in materia di assunzioni di personale della Guardia di Finanza.

Comma 13: dispone la proroga al 28 febbraio 2022 del termine di adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità semplificate previste dall'art. 10 del DL 22/2021.

Comma 14: proroga sino al 31/12/2022 l'espletamento delle procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018/20 e 2019/21.

Comma 15: viene prorogata al 31/12/2022 la validità della graduatoria per le assunzioni nei VV.FF. per gli idonei provenienti dal personale volontario del corpo.

Comma 26: consente fino al 31 marzo 2022 il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili (LSU) e di pubblica utilità (LPU) della Regione Calabria avviate ai sensi della Legge 147/2013 art. 1 – comma 207.

Comma 28: prevede la proroga degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, fino al limite di durata massima di quindici mesi, se inferiore, e comunque non oltre il 30/6/2022.

Commento

Le disposizioni contenute nell'art.1 sono valutate positivamente dalla CISL, in quanto introducono proroghe per il completamento di procedure concorsuali o autorizzazioni ad assumere e consentono l'utilizzo, anche per l'anno 2022, delle risorse riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti per tale finalità, evitando che le stesse vadano in economia.

Viste le gravi carenze di organico che si riscontrano nelle Amministrazioni Pubbliche, che mettono a rischio, in alcuni casi, la possibilità di continuare a garantire i servizi, le decisioni offerte da questa normativa appaiono non solo importanti ma indispensabili.

Da tempo come Organizzazione Sindacale denunciavamo la necessità che venga messo in campo un robusto piano di assunzioni che consenta di inserire nelle PP.AA. nuovo personale superando non solo gli squilibri causati da un reiterato blocco del turn over ma anche di dotarsi delle competenze necessarie per una moderna ed efficiente amministrazione pubblica.

Art. 2 - Proroga di termini di competenza del Ministero dell'Interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Comma 1: Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni

Viene prorogato al 30 giugno 2022 il termine per l'attuazione dell'obbligo all'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, la cui scadenza era fissata dal DL 162/2019 al 31 dicembre 2021. Qualora il termine non fosse stato prorogato, il Governo avrebbe esercitato i poteri sostitutivi, previa diffida dei Prefetti.

Commento

La CISL considera l'esercizio in forma associata delle funzioni dei comuni una valida soluzione al problema della frammentazione di questo livello amministrativo presente nel nostro Paese, nel quale la maggior parte dei circa 8000 comuni ha dimensioni territoriali e demografiche esigue.

La proroga del termine trova la sua ragione nella necessità di inserire il tema nell'ambito del disegno di legge delega per la riforma del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), in avanzato stato di definizione presso il Ministero dell'Interno, e indicato nella Nota di Aggiornamento al DEF come collegato alla Legge di Bilancio.

In questo testo, a quanto risulta, non si prevederebbe più un obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali, ma soltanto una facoltà, per ottemperare all'indirizzo della Corte Costituzionale (S.33/2019) secondo il quale la facoltà è preferibile rispetto alla rigidità dell'obbligo proprio per la difficoltà di applicare lo stesso alla realtà frammentata sopra descritta, garantendo comunque un adeguato livello dei servizi sul territorio.

Art. 3 - Proroga di termini in materia economica e finanziaria

Comma 4: Si tratta di una norma introdotta dal DL Covid (Decreto n.34/2020) in materia di liquidità delle imprese appaltatrici, prevedendo l'estensione dell'anticipazione del 30% (rispetto al 20% previsto dal Codice), calcolato sul valore del contratto di appalto, a favore delle imprese contraenti viene estesa a tutte le gare i cui termini non siano scaduti alla data del 31 dicembre 2021. Nel DL Covid la misura ha invece scadenza al 30 giugno 2021. L'anticipazione potrà essere concessa «nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante» (così come chiarito dal Ministero delle Infrastrutture), anche per far fronte all'attuale incremento dei costi delle materie prime.

Commento

Da evidenziare come il valore dell'anticipazione che si può ottenere prima di iniziare un lavoro, un servizio o una fornitura relativi a un appalto pubblico (regolato dal Codice degli Appalti) non corrisponda all'anticipazione ottenibile in seguito dell'aggiudicazione di un contributo. Sia che si tratti di un contributo europeo, statale, provinciale o rilasciato da altri enti pubblici. In pratica, l'anticipazione del prezzo di un contratto di appalto è qualcosa di diverso dall'anticipazione dei contributi pubblici.

Comma 5: Fondo di solidarietà comunale

Vengono prorogate al 2022 le risorse del Fondo di solidarietà comunale, nel limite massimo di 25 milioni, prima previste dal 2018 e fino al 2021.

Si prevede inoltre che a decorrere dal 2023 i 25 milioni siano destinati ad incremento del contributo straordinario per i comuni che danno luogo alla fusione.

Commento

Misura da valutare positivamente perché costituisce un sostegno importante nei confronti del livello comunale, prima linea nell'erogazione dei servizi ai cittadini, duramente provato dall'emergenza economica conseguente alla pandemia, ed anche perché, dal 2023 la misura incentiverà ulteriormente la fusione di comuni di dimensione molto esigua che presentano maggiori difficoltà gestionali.

Art. 4 – Proroga di termini in materia di salute

Comma 1: il comma dispone la proroga fino al 21 dicembre 2022 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati, iscritti ad un corso di formazione di medicina generale, di concorrere agli incarichi oggetto della convenzione con il SSN di cui all'art. 9 – comma 1 - della Legge 12/2019.

Comma 2: viene disposta la proroga sino al 31 dicembre 2022 della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, di assumere, durante il percorso formativo, incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Comma 3: il comma dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende Ospedaliere e degli altri Enti del SSN, fino alla pubblicazione nell'anno 2022 dell'elenco aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022.

Commi 4-5: reca modifiche all'art. 1 della Legge 178/2020. **Let. a:** trattasi del differimento del termine di assunzione al 2022 dei vincitori di procedure concorsuali autorizzate all'AIFA di cui al comma 430. **Let. b:** sostituisce il comma 431 disponendo la possibilità di prorogare e rinnovare fino al completamento delle procedure concorsuali previste all'art. 1 – comma 430– della Legge n. 178/2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2022 sia i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 30 unità che i contratti di prestazione flessibile di cui all'art. 30 DLGS n. 81/2015 sempre con scadenza entro il 31 dicembre 2021 nel limite di 39 unità. **Let. c:** viene disposto a decorrere dal 1^a luglio 2022 il divieto per l'AIFA di stipulare contratti di lavoro autonomo ad esperti e contratti di lavoro flessibile di cui agli artt. 7 e 36 del DLgs 165/2001. **Let. d:** vengono quantificati gli oneri relativi alla proroga dei contratti per l'anno 2022. Si dispone la relativa copertura finanziaria.

Comma 6: viene prevista la proroga al 30/6/2022 del termine dell'entrata in vigore delle disposizioni relative alle procedure per la sperimentazione animale.

Comma 7: dispone la proroga al 31 marzo 2022 dell'art. 2/bis – comma 5 – del DL n. 18/2020 che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari in quiescenza.

Commento

Pur valutando positivamente le possibilità offerte nell'articolato, come CISL non possiamo non sottolineare che l'epidemia pandemica causata dal COVID-19, ha soltanto aggravato una situazione da tempo denunciata di un forte depotenziamento del SSN.

Riteniamo, quindi, necessario ed improcrastinabile che la tutela del diritto alla salute diventi una questione prioritaria nell'agenda del Governo partendo da una riorganizzazione dell'intero sistema che rimetta in equilibrio la rete ospedaliera e quella dei servizi territoriali, ma non dimenticando che sulla qualità dei servizi incide pesantemente la carenza ormai cronica di personale, oltremodo aggravata dal sistemico ricorso al precariato e da condizioni di accesso alle scuole di specializzazione che, nonostante gli incrementi degli ultimi due anni, necessitano ancora di ulteriori interventi per colmare le esigenze dei prossimi anni.

Le necessarie disposizioni previste nei commi precedenti ci portano ancora una volta a sollecitare una revisione complessiva del sistema che consenta di riportare equilibrio tra il numero degli operatori sanitari (medici, infermieri, oss, etc) e le esigenze di una popolazione sempre più anziana e con patologie croniche.

Come Cisl chiediamo di prorogare, fino al termine dello stato di emergenza, la tutela che prevede l'equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena, così come venga equiparato al ricovero ospedaliero e non computabile ai fini del calcolo del periodo di comporta l'assenza dal servizio dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.

ART. 5 - Proroga di termini in materia di istruzione

Comma 1: proroga il termine al 31 marzo 2022 entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19. Si proroga inoltre il regime di semplificazione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica.

Comma 2: interviene al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione presente in ogni istituzione scolastica per garantirne l'operatività anche in conseguenza delle misure di sicurezza che si rendessero necessarie e impedissero l'attività in presenza.

Comma 3: proroga di un anno la facoltà del Ministero dell'istruzione di bandire il concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024.

Commento

Preme sottolineare che le suddette proroghe sono applicate dal 2019.

ART. 6 - Proroga di termini in materia di università e ricerca e di esami di stato

Viene prorogata la validità delle graduatorie ex legge 143 del 2004 all'anno accademico 2022/2023, che diventano così graduatorie ad esaurimento al pari delle altre graduatorie del comparto AFAM.

Comma 2: viene rinviata all'anno accademico 2023/2024 l'attuazione del regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Il rinvio comprende anche il termine per la programmazione dei fabbisogni di personale delle istituzioni AFAM.

Sono prorogate fino al 31 marzo 2022 le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica consentono agli atenei di individuare "le modalità più opportune di espletamento del tirocinio clinico, pratico- valutativo, anche con modalità a distanza.

Si prorogano le modalità di svolgimento delle attività di tirocinio (medico e lauree sanitarie) e degli esami di Stato mantenendo sino al 31 marzo 2022 quelle stabilite in via eccezionale per gli anni 2020 e 2021, introdotte per far fronte all'emergenza sanitaria. Si prevede anche la proroga delle disposizioni relative all'organizzazione e alle modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, di quelle per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro. Si proroga al 31 marzo 2022 il termine entro cui il Ministero dell'istruzione quale amministrazione competente all'organizzazione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, può determinare modalità diverse da quelle ordinarie per lo svolgimento degli stessi.

Commento

Si tratta di proroghe introdotte principalmente per far fronte al perdurare dello stato di emergenza sanitaria che in alcuni casi ha ritardato le procedure allungandone i tempi per cui si ritiene siano pienamente condivisibili e necessarie per garantire la conclusione delle stesse.

Comma 3: viene prorogato alla data 31 dicembre 2022, quanto era stato previsto dal decreto "Milleproroghe", ovvero per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti (Cdp) per interventi di edilizia universitaria. Le somme descritte possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cdp nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del Miur. L'erogazione delle somme è effettuata, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del Miur.

Commento

Preme sottolineare che anche queste proroghe sono applicate dal 2019.

Art. 7 - Proroga di termini in materia di cultura

Commi 1-3: Viene prorogata di due anni la segreteria tecnica di progettazione che era stata prevista dal decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 che inizialmente era costituito con durata fino al 30 settembre 2021, viene ora prorogato al 31 dicembre 2023 e che la stessa possa continuare ad avvalersi di non più di quaranta unità di personale per la durata massima di ulteriori ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Commento

Si evidenzia che la segreteria tecnica di progettazione è composta da architetti, ingegneri e commercialisti. Tra i compiti previsti vi è quello di monitorare e gestire gli incarichi e le attività di supporto in relazione alle esigenze dei tecnici incaricati e degli istituti MiC coinvolti; Interventi sui beni mobili e progetti Art Bonus; Interventi sui beni immobili dove monitora e si gestisce i progetti. Da chiarire i contratti applicati ai professionisti coinvolti.

Comma 4: viene prorogato al 31 dicembre 2022 il mantenimento delle contabilità speciali presso i segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria al fine di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Commento

Positiva l'estensione delle contabilità speciali, per le regioni colpite dal sisma del 2016, anche se siamo perplessi nel dover apprendere che i competenti Ministeri non abbiano ancora individuato le modalità di rendicontazione.

Art. 8 – Proroga di termini in materia di giustizia

Comma 3: viene disposta la proroga al 2022 della possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi della collaborazione di personale comunale distaccato, comandato o comunque specificatamente destinato presso uffici giudiziari sulla base di accordi o convenzioni autorizzati dal Ministero della Giustizia e da concludersi in sede locale.

Comma 4: viene prorogata fino al 31 dicembre 2022 la norma di cui all'art. 4 – comma 2 – del DL 168/2016 che impediva il comando, il distacco o l'assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale in servizio presso l'amministrazione della Giustizia.

Commento

Le norme contenute nell'articolo confermano quanto più volte richiesto dalla CISL in merito alla necessità e urgenza di provvedere all'adozione di un serio piano di assunzioni in questo settore da anni alle prese con gravi carenze in organico che nei fatti contribuiscono a rendere difficile e biblici i tempi della amministrazione della Giustizia, con gravi ripercussioni anche economiche, del nostro Paese.

Art. 9 – Proroga di termini in materia di competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Commi 1 e 6: Si prevedono interventi relativi al terzo settore, connessi all'entrata in vigore della riforma che - con l'attivazione del Registro unico nazionale (Runts) - è entrata solo il 23 novembre scorso e con gradualità nella fase operativa. Per cui si è reso necessario per le società di mutuo soccorso introdurre una proroga fino al 31 dicembre 2022 per favorirne la trasformazione in associazioni del terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza rinunciare al proprio patrimonio. Inoltre per le Onlus iscritte alla specifica anagrafe al momento dell'entrata in vigore del Runts è introdotta una proroga del periodo transitorio per l'accesso al 5 per mille, che pertanto non richiede la loro iscrizione al RUNTS (fino a marzo 2023). Infatti l'abrogazione della disciplina Onlus dipende dal Decreto con la nuova disciplina fiscale del settore che è in ancora in attesa di autorizzazione da parte dell'Unione Europea e che dovrebbe perfezionarsi nel corso del 2022. Infine per le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che non siano già regolarmente accreditate al cinque per mille nell'esercizio 2021, è previsto che possano accreditarsi al cinque per mille nell'esercizio 2022 entro il 31 ottobre 2022, in quanto il processo di migrazione dai rispettivi registri al RUNTS potrebbe completarsi solo entro il 19 ottobre 2022.

Commento

Positiva la proroga perché permette agli Enti del terzo settore di ottenere i benefici fiscali.

Comma 2: relativamente all'attività dell'ispettorato del lavoro, al fine di contrastare il lavoro sommerso e irregolare e rafforzare la tutela della salute e della sicurezza, si estende la possibilità per l'anno 2022, all'assunzione di nuove unità.

Commento

Positiva la decisione perché con queste ulteriori assunzioni viene potenziato il ruolo di INL nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nel contrasto al lavoro sommerso.

Commi 3 e 4: prescrizione contributi dipendenti pubblici

La norma prevede alcune proroghe e deroghe per le pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001, rispetto alla prescrizione dei contributi. In particolare, si interviene sull'articolo 3 comma 10 bis della legge 335/1995 stabilendo che la prescrizione dei contributi relativa ai periodi fino al 31 dicembre 2017 sia sospesa fino al 31 dicembre 2022 e si introduce il comma 10

ter con la previsione che entro tale medesima data, le pubbliche amministrazioni possano, in deroga alla normativa vigente in materia di termini prescrizionali, dichiarare ed adempiere al versamento dei contributi dovuti alla gestione separata per i collaboratori e figure assimilate, fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato. Inoltre, in relazione a queste due fattispecie non si applicano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni in materia di sanzioni per evasione ed omissione contributiva previste dalla legge 388/2000.

Commento

Con le disposizioni in esame il legislatore cerca di gestire alcuni problemi sorti a seguito dell'interpretazione che ha stabilito l'applicazione dei termini di prescrizione anche alla pubblica amministrazione. In particolare, la precedente previsione stabiliva che i periodi entro il 2015 di prescrivessero entro dicembre 2022, con l'effetto paradossale che gli anni 2016 e 2017 si sarebbero prescritti in via ordinaria rispettivamente entro il 2020 e il 2021. La disposizione contenuta nel decreto mille-proroghe normalizza tale anomalia. Inoltre, si viene incontro alle pubbliche amministrazioni consentendo, in deroga ai termini di prescrizione di 5 anni e 10 anni stabiliti dalla legge 335/1995, di versare i contributi omessi oltre questi termini in relazione ai quali era sorto un contenzioso giudiziario da parte dei collaboratori che si vedevano penalizzati. Infine si esclude fino al 2022 l'applicazione delle sanzioni per omissione ed evasione contributiva in relazione a queste situazioni.

È quanto mai opportuno definire in modo coerente il quadro normativo della prescrizione dei contributi così da non pregiudicare i diritti previdenziali dei lavoratori e delle lavoratrici ed evitare di rendere sempre più complesso un quadro normativo già estremamente articolato.

La Cisl, tuttavia, ribadisce ancora una volta di non condividere l'interpretazione che ha previsto l'applicazione dei criteri della prescrizione contributiva all'ambito della pubblica amministrazione.

Comma 7: dispone la proroga sino al 31 marzo 2022 della possibilità per l'INAIL di continuare ad avvalersi dell'opera professionale di medici ed infermieri con contratto co.co.co., assunti per fronteggiare l'emergenza pandemica ancora in atto e già formati grazie alle conoscenze e all'esperienza acquisite.

Commento

È il caso di rimarcare che anche in questo campo per poter continuare ad assicurare il servizio svolto dall'INAIL è necessario il ricorso ad una proroga per le figure di medici ed infermieri assunti con contratti di co.co.co.

Per la CISL è necessaria che l'Ente possa assumere in modo definitivo queste competenze.

Comma 8: si specifica che il Fondo nuove competenze è prorogato e operativo anche per il 2022.

Commento

Misura più che opportuna non essendo ancora fuori dalla emergenza pandemica e soprattutto con una fase di ripresa ancora in corso. Peraltro lo strumento si è rivelato efficace per poter

formulare accordi sindacali mirati alla formazione, riqualificazione e ricollocazione delle persone in questa delicata fase di transizione, permettendo rimodulazioni condivise dell'orario di lavoro. Ricordiamo infatti che i costi della formazione compresi quelli dei contributi previdenziali e assistenziali sono a carico del Fondo.

Richieste aggiuntive Cisl all'articolo 9

Proroga Cig covid

Alla luce dell'evolversi della situazione sanitaria molti sono i settori economici ancora o di nuovo in difficoltà.

Pertanto la Cisl ritiene necessaria una proroga fino al 31.3.22, in coincidenza con la proroga dello stato di emergenza, della cassa integrazione con causale covid scaduta il 31.12.21, pienamente gratuita (cioè senza pagamento di alcun contributo di utilizzo). Vanno ricompresi tutti i settori e le tipologie di aziende già incluse nella norma scaduta. La proroga è necessaria in quanto per l'operatività della riforma degli ammortizzatori sociali, formalmente in vigore dal 1° gennaio 2022, serviranno alcune settimane, essendo legata a numerosi atti amministrativi interpretativi ed attuativi.

Per gli stessi datori di lavoro va al contempo prorogato il divieto di licenziamento collettivo ed individuale per giustificato motivo oggettivo, sia che utilizzino sia che non utilizzino la cassa covid, con le stesse deroghe già previste, che finora hanno consentito ad aziende in situazioni particolari (subentro di nuovo appaltatore, cessazione definitiva di attività, fallimento) oppure con accordo sindacale, di poter comunque licenziare.

Proroga percorso di stabilizzazione lavori socialmente utili

Il percorso di stabilizzazione degli Lsu appartenenti al cd. "bacino storico", previsto dalla legge di bilancio 2021, non è stato ultimato, ed i termini scadranno il 31.3.22. Oltre che estendere tali termini fino al 31.12.22, chiediamo che la possibilità di assumere questi lavoratori, utilizzando le deroghe normative e gli incentivi, sia allargata anche agli enti non titolari di progetti Lsu. Infine vanno inclusi nelle procedure di stabilizzazione anche i lavoratori non utilizzati direttamente da enti locali ma presso diversi ministeri (tribunali, corti d'appello, giudici di pace, caserme dei carabinieri) per i quali va individuata una soluzione.

Per rendere possibile la conclusione del processo di stabilizzazione va ovviamente assicurata la continuità fino al 31.12.22 delle attività socialmente utili.

Proroga Cigs Air Italy

In relazione alla crisi di Air Italy, chiediamo una proroga della cassa integrazione per cessata attività per 12 mesi, senza oneri aggiuntivi per l'azienda, strumento che darebbe la possibilità ai lavoratori di mantenere attive le proprie licenze e abilitazioni.

Ciò consentirebbe di avviare, nel frattempo, soluzioni più strutturali, come l'inserimento di Air Italy nelle aree di crisi complessa con previsione di uno strumento straordinario per il settore finalizzato al sostegno dei lavoratori, incluse politiche attive volte a garantire il mantenimento di licenze, etc. Altra soluzione potrebbe essere, in alternativa, l'istituzione di una agenzia speciale

del lavoro, come già sperimentato e messo in atto nel settore della portualità (Porto Canale di Cagliari - Porto di Gioia Tauro), con l'obiettivo di riqualificare i lavoratori e ricollocarli all'interno del settore.

Art. 10 - Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili

Comma 1: viene recepito il nuovo regolamento UE 2021/267 del 16 febbraio 2021 che causa il Covid, ha prorogato la scadenza della revisione auto di automobili, autobus, autocarri, trattori stradali e rimorchi e semirimorchi dal peso superiore a 3,5 tonnellate, e del relativo certificato. La proroga si applica ai controlli che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. Nessuna proroga invece per ciclomotori, motocicli, motocarri e rimorchi e semirimorchi fino a 3,5 t. La revisione può essere svolta dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fino al 31 marzo 2022.

Comma 2: viene prorogato al 15 marzo 2022 il termine per definire le modalità di rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie, inerenti i contributi previsti dalla precedente legge finanziaria che autorizzava la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo dovevano provvedere a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse di cui al primo periodo erano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

Comma 2 – let. b): conseguentemente a quanto sopra riportato, viene fissato al 30 aprile 2022, il termine previsto per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie e viene fissato al 30 giugno 2022, il termine previsto per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Commento

Si rimane perplessi nel dover apprendere (nel comma 2 e comma 2 lettera b) che i competenti Ministeri non abbiano ancora individuato le modalità di rendicontazione tanto da dover ricorrere ad una proroga e a ritardare ulteriormente l'assegnazione di importanti risorse. Come fatto osservare in altri documenti, le modalità che vedono più ministeri intervenire sulla definizione di regole e/o rendicontazione, non contribuiscono ad accelerare le tempistiche ma necessitano di ulteriori proroghe.

Comma 3: stabilisce al 31 marzo 2022 il termine previsto per l'adozione del decreto da parte del MIMS per l'assegnazione delle risorse.

Commento

Anche in questo caso c'è un ritardo nell'adottare le modalità di definizione delle modalità di erogazione.

Le risorse a cui si fa riferimento non tengono conto delle evoluzioni che ci sono state nel corso del 2021 cioè il significativo incremento del costo dell'energia elettrica. Le imprese ferroviarie oltre a subire gli effetti del calo della domanda stanno facendo i conti anche con il "caro energia".

Nell'anno 2021, in conseguenza delle imponenti variazioni giornaliere del valore del Prezzo Unico Nazionale della energia elettrica (PUN), iniziate nel secondo trimestre, è ragionevole pensare che il costo finale complessivo dell'energia si attesti su un valore maggiore del 120% rispetto a quello ipotizzato a inizio anno (132€/MWh contro 60€/MWh). Per questo motivo, in coerenza con tali incrementi, sono state comunicate alle imprese ferroviarie le previsioni trimestrali di IMU aggiornate in aumento.

Fino ad agosto le imprese ferroviarie pagavano solo il 40% del costo traccia che serviva a coprire i costi di manutenzione, etc. della rete.

Art. 11 - Proroga di termini in materia di transizione ecologica

Commi 1-2: L'obbligo per gli imballaggi di essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi, viene rinviato al 20/6/22. I relativi prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Entro 30 giorni il Mite adotta le linee guida tecniche.

Commento

Il rinvio rischia di rallentare l'avvio di procedure utili al riciclo ed all'economia circolare.

Comma 4: Al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica è prorogato dal 31/12/21 al 31/12/26 il termine per la realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector ai sensi del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003.

Art. 12 - Proroga di termini in materia di turismo

Commento

Questo articolo non fa altro che "allargare" la copertura assicurativa di assistenza sanitaria verso i turisti stranieri (chiaramente non residenti in Italia), che contraggono il virus COVID-19 in forma grave durante la loro permanenza nel nostro Paese. Questo è un altro piccolo tassello per cercare di fronteggiare, nel settore del turismo, il riacutizzarsi del fronte pandemico, in modo da rassicurare anche in questo modo, quei pochi turisti stranieri che si avventurano eroicamente a visitare il nostro Paese. Il settore è ancora in ginocchio e naturalmente come Cisl concordiamo

con questi accorgimenti, ma la strada da percorrere è ancora lunga e sembra tutta in salita. La parte relativa al “bonus terme” è volta a velocizzare gli adempimenti burocratici per ottenere i rimborsi da parte dell’ente termale. Inutile sottolineare come il comparto termale, già in crisi prima della pandemia, abbia ricevuto un vero e proprio “colpo di grazia”.

Art. 13 - Proroga di termini in materia di gestioni commissariali

Comma 3: vengono prorogate al 30 aprile 2022 (anziché 31 dicembre 2021) le funzioni del Commissario Straordinario per gli eventi sportivi di Cortina d’Ampezzo, al fine di ultimare gli interventi per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.

Commento

Le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sono stati assegnati in data 24 giugno 2019. C’è oramai una evidente prassi per cui ad ogni assegnazione di eventi si preferisca ricorrere alla figura del Commissario Straordinario anziché procedere con le procedure ordinarie nei congrui tempi previsti che favoriscono maggiore trasparenza, sicurezza nei luoghi di lavoro non essendoci la necessità dell’urgenza della conclusione dell’opera, qualità dell’opera realizzata.

Art. 15 - Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa

Viene prorogato a fine 2022 il termine per completare le procedure di assegnazione dei 15 milioni di Euro destinati agli Enti locali attraverso il bando promosso nel 2021 dal Dipartimento per le Politiche della famiglia “Educare in Comune”, finalizzato a progetti di contrasto alla povertà educativa.

Commento

Il tema è di particolare rilievo, specie a seguito della pandemia, quindi è positiva la proroga che va incontro alla forte richiesta (2000 domande) giunta dai Comuni italiani su questo bando. In generale si rileva la necessità di coordinare meglio le linee di finanziamento che insistono su questa problematica.

Art. 16 - Disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Misure urgenti in materia di processo civile e penale: con questi commi si prorogano fino al 31 dicembre 2022, le disposizioni speciali che hanno disciplinato l’attività giurisdizionale durante l’emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni atte allo svolgimento dei processi civili e penali, degli arbitrati rituali e verso la magistratura militare.

Proroga di termini in materia di giustizia tributaria - udienze da remoto processo tributario: anche per il processo tributario vengono prorogati gli “strumenti” delle udienze a distanza e la

trattazione con scambio di note scritte, fino al 31 marzo 2022. Lo scopo è chiaramente quello di ridurre il rischio di contagio e di continuare comunque a svolgere l'attività giurisdizionale.

Misure urgenti in materia di processo amministrativo: si introduce la possibilità della ordinaria trattazione pubblica dell'udienza, mantenendo però la possibilità di derogarvi qualora si manifestino situazioni eccezionali e non altrimenti fronteggiabili che siano correlate a provvedimenti della pubblica autorità finalizzati al contrasto dell'attuale pandemia.

Misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile durante l'ulteriore periodo dello stato di emergenza epidemiologica: Fino al 31 marzo 2022, anche per le udienze dinanzi alla Corte dei Conti alle quali è ammesso il pubblico viene previsto lo svolgimento a porte chiuse. Anche in questo caso la finalità è duplice: contenere gli effetti negativi della pandemia e migliorare i tempi delle attività istituzionali.

Commento

Tutti gli accorgimenti previsti in questo articolo, nei vari comparti della "giustizia" italiana appena menzionati, come Cisl, ci trovano assolutamente d'accordo in quanto, anche in tempi di crisi possono nascere delle opportunità interessanti, in questo caso, attraverso gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione è possibile, contrastare il virus, velocizzare i procedimenti attuali e smaltire parte dell'arretrato giudiziario.

Art. 17 - Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Viene prorogata di un anno fino al 31 dicembre 2022 la Golden Power, che disciplina i poteri speciali per i settori di rilevanza strategica, difesa e sicurezza Nazionale

Commento

Per la Cisl è un segnale importante che dà continuità alla volontà da parte del Governo di voler tutelare il patrimonio strategico industriale del Paese pur continuando a mancare nell'ineludibile obbligo di scelta e indirizzo su quali filiere e settori si deve puntare per mantenere un protagonismo industriale competitivo sul quadro europeo e globale.

Art. 21 - Imprese di interesse strategico nazionale

L'articolo prevede un cambio di destinazione delle rimanenze (575 milioni) dei fondi sequestrati alla famiglia Riva -originariamente previsti per la bonifica delle aree di Taranto- a favore della riduzione dell'impatto ambientale tramite il finanziamento di progetti di decarbonizzazione ed elettrificazione del ciclo produttivo dell'acciaio in coerenza con gli obiettivi del PNRR e del Next Generation EU (ossia, costruzione di nuovi impianti ecocompatibili).

L'efficacia delle disposizioni contenute nell'art.21 è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

Commento

Per la Cisl, la linea direttrice per la salvaguardia della continuità produttiva legata ad una reale sostenibilità ambientale coincide con la capacità di intervenire parallelamente sia sulla salvaguardia e riqualificazione del territorio e sulla riconversione tecnologica degli impianti.

L'acciaio verde è e rimane un obiettivo da realizzare nei tempi possibili, tenendo conto di una transizione inevitabile. Le risorse disponibili, anche quelle previste in questo decreto, devono essere utilizzate nella chiarezza degli obiettivi e degli interventi conseguenti per la tutela ambientale del territorio interessato e una imprescindibile continuità produttiva che ne difenda mercato, competitività e soprattutto lavoro per il futuro.

Seppur l'efficacia di quanto previsto dall'articolo sia subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, bisogna stare attenti a non alimentare il conflitto tra tutela dell'ambiente e della salute e tutela del lavoro. Lo spostamento delle risorse non deve influire sulle attività di bonifica.

Si sottolinea che, purtroppo, anche nel decreto milleproroghe, come nella L. di bilancio, il problema amianto e gli emendamenti unitari proposti, volti a migliorare le tutele previdenziali degli esposti, non vengono presi in considerazione, sottovalutando ancora una volta la gravità dell'impatto sulla salute e sicurezza non solo dei lavoratori, ma di tutti i cittadini.

Lavoratori Frontalieri e Assegno Unico Universale

Le possibili penalizzazioni per gli attuali percettori di ANF richiederebbero l'introduzione di un'apposita "clausola di salvaguardia" o l'estensione almeno al triennio per intero del meccanismo perequativo previsto dalla nuova normativa (dlgs 230/2021) e della soglia ISEE al di sotto del quale esso opera da 25.000€ fino almeno a 40.000€. Vorremmo inoltre porre all'attenzione che tra i molteplici casi di penalizzazione ci potrebbero essere anche quelli dei lavoratori frontalieri residenti l'estero che lavorano in Italia, i quali oggi, in pieno rispetto degli eventuali accordi bilaterali tra paesi, possono scegliere di essere soggetti alla normativa fiscale vigente nel nostro paese e ricevere l'ANF, mentre domani verrebbero esclusi dalla possibilità di ricevere l'Assegno unico e universale qualora la nuova normativa non venisse adeguatamente integrata.